

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1639 DEL 07/08/2020

Servizio Personale

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, TURNO (ART. 23 E 24 DEL CCNL 21.05.2018) E MAGGIORAZIONE ORARIA (ART.24 DEL CCNL 14/09/2000) RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'art.24 CCNL del 14/09/2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, così come integrato dal rinnovo del secondo biennio economico, art. 11 CCNL del 05/10/2001, stabilisce che:
1. *"Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.*

2. *L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.*

3. *L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.*

4. *La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%";*

Richiamato:

- l'art. 23 del C.C.N.L. *funzioni locali 2016/2018* che stabilisce:

"1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.

2. *Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.*

3. *Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:*

a) *la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;*

- b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
- c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
- d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
- e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.

5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

- a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
- b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
- c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006.

6. L'indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 67."

- l'art. 24 del CCNL funzioni locali 2016-2018 del 21/05/2018, stabilisce che:

"1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

- 5. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

- 6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art. 38, comma 7 o dell'art. 38-bis, del CCNL del 14.09.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4";

- 7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art. 24 c. 1 del CCNL 14/09/2000;

Considerato che per ogni giorno di malattia si effettua una decurtazione pari all'importo mensile dell'indennità divisa per 26;

Viste le comunicazioni, acquisite agli atti, dei Dirigenti dei Settori interessati, indicanti i nominativi dei dipendenti ed il numero delle ore, per le quali gli stessi hanno diritto alla corresponsione delle indennità di turno, previste dall'art. 23 CCNL Funzioni Locali 2016/2018, riferite al mese di luglio 2020;

Viste le comunicazioni, acquisite agli atti, dei Dirigenti dei Settori interessati con cui sono stati inviati i prospetti riferiti al mese di luglio 2020 con l'indicazione dei nominativi dei dipendenti, a cui corrispondere l'indennità di reperibilità;

Viste le comunicazioni, acquisite agli atti, dei Dirigenti dei Settori interessati, indicanti i nominativi dei dipendenti ed il numero delle ore, per le quali gli stessi hanno diritto alla corresponsione delle indennità previste dall'art. 24 CCNL del 14/09/2000 e dal comma 7 dell'art. 24 CCNL Funzioni Locali 2016/2018, riferite al mese di luglio 2020;

Considerato che compete ai Dirigenti la responsabilità della gestione delle risorse umane e finanziarie ad essi affidate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 4, del D. Lgs. n°165/2001 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di liquidare al personale avente diritto il compenso per indennità di turno e di reperibilità, ai sensi art. 23 CCNL Funzioni Locali 2016/2018 e dell'art. 24 CCNL del 14/09/2000, dal comma 7 dell'art. 24, relativo al mese di luglio 2020, come da prospetti presso il Servizio Stipendi;

Visto l'art. 151, co. 1, del D. Lgs. N°267 del 18 novembre 2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da parte degli enti locali;

Richiamato il paragrafo 5.2 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. N°118/2011, relativo alla spesa del personale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 29/08/2018 avente ad oggetto: "Ricorso della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243-Bis, D.lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art.243-Ter, D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: " Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli art.. 243-bis e segg. TUEL. Accesso al "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art.243-ter TUEL. Approvazione";

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n.10 del 30/08/2019 adottata con i poteri del Consiglio, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs .n267/2000;

- la delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della giunta comunale n. 96 del 15/07/2020 avente ad oggetto:""approvazione documento unico di programmazione (d.u.p.) per il triennio della programmazione finanziaria 2020-2022, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..""

- la delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della giunta comunale n. 98 del 17/07/2020 avente ad oggetto:""approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e documenti allegati (art. 11 d.lgs. n. 118/2011).""

- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 39 del 20/07/2020:

approvazione documento unico di programmazione (d.u.p.) per il triennio della programmazione finanziaria 2020-2022, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) – paragrafo 4.2 e dell’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

- la delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n 40 del 21 luglio 2020 avente ad oggetto: ""approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e documenti allegati (art. 11 d.lgs. n. 118/2011).""

Dato atto che che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dalla Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Rilevata la propria competenza in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, giusto Decreto Sindacale n. 911 del 06.07.2020;

DETERMINA

Che tutto quanto in premessa riportato è parte integrante del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare ai dipendenti aventi diritto, così come richiesto dai dirigenti dei Settori interessati le cui comunicazioni sono depositate agli atti d’ufficio, l’importo dovuto a titolo di turno ai sensi dell’art.23 CCNL Funzioni Locali 2016/2018, l’indennità di reperibilità, ai sensi dell’art.24 del predetto CCNL Funzioni Locali 2016/2018, nonché l’indennità di cui all’art. 4 CCNL Comparto Regione e Autonomie Locali del 14/09/2000, relativamente al mese di luglio 2020, come da prospetti presso il Servizio Stipendi, per un totale comprensivo di oneri contributivi ed IRAP, di **€.27.374,20** imputando le seguenti somme ai relativi capitoli di spesa:

- €. 20.691,00 – competenze - capitolo di spesa 58001, codice Piano dei conti integrato U.1.01.01.01.004, al Bilancio 2020/2022, esercizio provvisorio 2020;
- €. 4.924,46 - Oneri contributivi - capitolo di spesa 51005, codice Piano dei conti integrato U.1.01.02.01.001, al Bilancio 2020/2022, esercizio provvisorio 2020;
- €. 1.758,74 – IRAP - capitolo di spesa 95400, codice Piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001, al Bilancio 2020/2022, esercizio provvisorio 2020;

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Programmazione Economico-Finanziario per quanto di competenza;

3. Di dare atto che trattasi di impegno ai sensi dell'art. 163 co.5 del TUEL;

4. Di attestare che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato, giusta ex-art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, nonché l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n°165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano Triennale Anticorruzione attualmente vigente;

5. Di dare atto che si procederà all’espletamento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n°33/2013, secondo le modalità previste per legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1639 DEL 07/08/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, TURNO (ART. 23 E 24 DEL CCNL 21.05.2018) E MAGGIORAZIONE ORARIA (ART.24 DEL CCNL 14/09/2000) RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2020.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Personale

Ottavia Matera / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
